

SCHEDA REGIONALE – REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Indice tematico:

- 1. Affidamento familiare e adozioni nazionali ed internazionali*
- 2. Abusi e maltrattamenti sui minori*
- 3. Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali*
- 4. Sanità*
- 5. Diritto all'istruzione*
- 6. Child rights governance*
- 7. Interventi a sostegno della condizione giovanile*
- 8. Edilizia residenziale pubblica*
- 9. Edilizia residenziale per minori*
- 10. Edilizia scolastica*
- 11. Dignità e cittadinanza sociale*
- 12. Interventi e servizi sociali alla persona*
- 13. Politiche regionali per minori e famiglie*
- 14. Educazione alla legalità*
- 15. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati*
- 16. Popolazioni nomadi e seminomadi*

1. Affidato familiare e adozioni nazionali ed internazionali

La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione della normativa nazionale che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia – prima fra tutte la legge 184/1983 – ha legiferato prevedendo l'erogazione di benefici da destinare al sostegno delle famiglie impegnate nelle procedure di affidamento familiare e adozione nazionale ed internazionale, stabilendo quanto segue:

- Tipologie di interventi:
 - sostegno delle spese sostenute dalle famiglie e derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
 - sostegno di adozioni di minori italiani e stranieri di età superiore a 12 anni o con handicap accertato;
 - sostegno all'affidamento familiare.
- Requisiti per l'accesso: famiglie con ISEE pari o inferiore ad € 50.000,00 annui.
- Spese ammesse a finanziamento:
 - spese per viaggio e pernottamento;
 - spese per servizi ed interventi di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale, di tipo sanitario.
- Stanziamento regionale complessivo: pari ad € 900.000,00 (annualità 2012).

Inoltre, la Regione ha previsto la concessione di assegni *una tantum* per adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, come segue:

- Requisiti per l'accesso:
 - reddito ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 30.000,00;
 - essere residente o aver prestato attività lavorativa da almeno 10 anni¹, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale, di cui almeno 5 anni nel territorio regionale.
- Misura del contributo:
 - pari ad € 600,00 quale importo base dell'assegno in caso di caso di adozione di un primo figlio;
 - pari ad € 810,00 quale valore maggiorato del 35% rispetto all'importo base, in caso di adozione di un figlio successivo al primo;
 - pari ad € 750,00 per ogni figlio, quale valore maggiorato del 25% rispetto all'importo base dell'assegno, nel caso di adozione di figli gemelli o di adozione contemporanea di più figli.

¹ Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

Si segnala che la Regione Friuli Venezia Giulia, con l'introduzione nella propria legislazione di provvidenze economiche in favore delle coppie impegnate nell'iter affidatario e adottivo, si è distinta da altre realtà regionali prive di tali misure di sostegno.

Normativa di riferimento:

- L.R. 7 LUGLIO 2006, N. 11 “INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ”
- D.P.R. 30 GIUGNO 2009, N. 168/PRES. “REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO, DELLA MISURA, DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI DA DESTINARE AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER ADOZIONI E AFFIDAMENTO FAMILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 3, LETTERA B) E COMMA 4, LETTERE B) E C), DELLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ)”
- D.P.REG. 4 GIUGNO 2009, N. 149/PRES. “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI UNA TANTUM CORRELATI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI MINORI AVVENUTE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2007 DI CUI AL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 8-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ)”
- D.G.R. 22 DICEMBRE 2011, N. 2562 “DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI UNA TANTUM CORRELATI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI PER IL PERIODO DAL 1.1.2012 FINO AL 31.12.2012 AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO EMANATO CON D.P.REG. 149/2009 COME MODIFICATO DAL D.P.REG. 46/2010”

2. Abusi e maltrattamenti sui minori

La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce che ogni tipo e grado di violenza contro le donne ed i minori costituisce una negazione del diritto all'inviolabilità, alla libertà e alla dignità della persona e, in conformità con i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi nazionali ed internazionali in materia, eroga contributi per il finanziamento dei c.d. *Progetti anti violenza*, secondo le seguenti modalità:

- Destinatari dei contributi:
 - enti locali singoli o associati;
 - associazioni femminili operanti sul territorio regionale, iscritte da almeno un anno agli Albi delle associazioni di volontariato e/o agli Albi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) e che possano dimostrare almeno due anni di esperienza e competenze specifiche in materia;
 - enti locali singoli o associati, di concerto con le associazioni femminili operanti sul territorio regionale.

- Tipologie di interventi:
 - *Centri anti violenza*: offrono rifugio, sostegno e percorsi di autonomia e superamento del disagio alle donne vittime di violenza nonché ai loro figli minori, attraverso le seguenti misure di sostegno:
 - i. colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
 - ii. affiancamento della donna, qualora essa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;
 - iii. colloqui informativi di carattere legale;
 - iv. percorsi individualizzati di protezione ed uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni, effettuata di concerto con i servizi socio-sanitari competenti.
 - *Case di accoglienza*: strutture residenziali a cui si accede unicamente attraverso i Centri, che offrono ospitalità temporanea ed alloggio a tutte le donne vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti e loro figli minori, indipendentemente dalla residenza, dallo status giuridico o di cittadinanza. ***Si noti come la Regione abbia previsto requisiti di accesso particolarmente inclusivi consentendo, nel rispetto della normativa nazionale vigente e della più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), la fruizione di tali provvidenze sociali ad un ampio bacino di utenza.***
- Stanziamento regionale per la realizzazione dei Progetti anti violenza: pari ad € 840.000,00 (annualità 2012).

Normativa di riferimento:

- L.R. 16 AGOSTO 2000, N. 17 "REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANTIVIOLENZA E ISTITUZIONE DI CENTRI PER DONNE IN DIFFICOLTÀ"
- D.P.R. 28 NOVEMBRE 2001, N. 454/PRES. "LEGGE REGIONALE N. 17/2000, ARTICOLO 3. REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANTIVIOLENZA E ISTITUZIONE DI CENTRI PER DONNE IN DIFFICOLTÀ. APPROVAZIONE"

3. Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali

La Regione Friuli Venezia Giulia sostiene interventi in favore di minori e di persone a rischio di esclusione sociale nonché di persone detenute ed ex detenute, attuati dagli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, anche per il tramite di altri soggetti pubblici e privati.

A tal fine, la Regione ha legiferato prevedendo l'erogazione di finanziamenti secondo le seguenti modalità:

- Destinatari: minori con problemi di disadattamento e di devianza, giovani dell'area penale nonché adulti dell'area penale esterna o che si trovino nel trimestre successivo al termine dell'esecuzione penale.
- Interventi ammessi a finanziamento: progetti di durata annuale o biennale nei seguenti campi:
 - scolastico, educativo, formativo e del tempo libero, attraverso la predisposizione di percorsi scolastici o formativi personalizzati;
 - forme incentivanti allo studio o alla formazione per detenuti, per persone in esecuzione penale esterna o persone che si trovino nel trimestre successivo al termine dell'esecuzione penale frequentanti corsi di formazione professionale;
 - sostegno psicoterapeutico individuale e familiare per minori e giovani in situazione di disagio;
 - realizzazione di misure alternative alla detenzione di minori e giovani;
 - realizzazione di misure alternative alla detenzione di madri con figli minori;
 - presa in carico e accoglienza diurna di minori e giovani dell'area penale con problematiche multiple di disadattamento;
 - progetti individualizzati per persone in esecuzione penale esterna, arresti domiciliari, dimissioni dal carcere o dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e ammessi al regime del lavoro esterno;
 - iniziative socio-culturali in carcere.
- Stanziamento regionale complessivo per la realizzazione dei progetti: pari ad € 825.000,00 (annualità 2012).

Inoltre, la Regione ha approvato e realizzato il *Progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità* che, nella parte specificamente dedicata a minori e giovani, ha previsto le seguenti misure di sostegno:

- consolidamento e avvio di progetti di comunità educative per minori e giovani adulti con problematiche di disadattamento;
- borse di formazione/lavoro per minori e giovani adulti a rischio di devianza e criminalità;
- azioni di sensibilizzazione della società civile in materia di disadattamento giovanile.

Normativa di riferimento:

- D.P.R. 2 OTTOBRE 2008, N. 0264/PRES. "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI PROGETTI A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE, NONCHÉ DETENUTE ED EX DETENUTE PRESENTATI DA ENTI LOCALI E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMI 69-74 DELLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2007, N. 1 (LEGGE FINANZIARIA 2007) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI"
- D.P.G.R. 10 LUGLIO 2000, N. 0233/PRES. "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI A FAVORE DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI DEL "PROGETTO PILOTA IN TEMA DI DISADATTAMENTO, DEVIANZA E CRIMINALITÀ" PREVISTI DALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 29/1990. APPROVAZIONE"

4. Sanità

La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari di base ha prestato particolare attenzione alla salute di neonati e minori, approvando il *Progetto obiettivo materno-infantile e dell'età evolutiva*, che introduce i seguenti parametri:

Nell'ambito dell'*assistenza di 1° livello – distretto sanitario e ambito sociale*:

- Assistenza pediatrica: garantisce la presa in carico del neonato, il mantenimento della presa in carico del bambino (0-6 anni) e dell'adolescente (7-14 anni) e la contattabilità nell'orario diurno 8-20, anche al fine di ridurre gli accessi al pronto soccorso e l'ospedalizzazione del bambino.
- Neuropsichiatria infantile: integra le diverse componenti sanitarie, al fine di garantire la valutazione delle condizioni di salute del bambino, la diagnosi, la cura, la riabilitazione e la continuità di cure per minori che raggiungano la maggiore età.
- Equipe multidisciplinare per l'handicap: garantisce la presa in carico globale e la formulazione di un *Progetto di vita* per il bambino e l'adolescente con bisogni riabilitativi di tipo complesso che ne limitino l'autonomia, prevedendo interventi di accompagnamento del paziente all'età adulta.
- Consultori familiari: unità operative che garantiscono l'accesso gratuito a quattro ambiti di attività: area ostetrica; area ginecologica; area pediatrica; area psicosociale. In particolare, i consultori devono supportare l'utenza nella scelta di una maternità e paternità responsabile, sia naturale che adottiva; nascita e primi mesi di vita del bambino; adolescenza; tutela dei minori attraverso il sostegno della genitorialità e delle risorse familiari allargate. Ogni servizio consultoriale deve disporre di un'équipe multidisciplinare composta da almeno uno psicologo, un sociologo, un'ostetrica, un ginecologo, un pediatra, un assistente sociale, un assistente sanitario.
- Integrazione socio-sanitaria: garantita attraverso l'istituzione di un servizio sociale professionale specifico per l'età evolutiva (0-18 anni), di un pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza, di un servizio di sostegno socio-educativo e socio-assistenziale territoriale e domiciliare e di comunità di tipo familiare.
- Accoglienza ed inserimento dell'adolescente straniero non accompagnato, garantita attraverso la formulazione di un *Progetto di vita* che includa i seguenti interventi: prima accoglienza, sistemazione residenziale, istruzione e formazione professionale e/o inserimento lavorativo, rimpatrio assistito e sicuro.

Nell'ambito dell'*assistenza di 2° livello – ospedaliera di base*:

- Punti nascita: devono essere in grado di garantire alla partoriente un'adeguata informazione, il diritto di vivere il parto come evento naturale, la presenza di una persona di sua scelta, l'assistenza 24 ore su 24 per le emergenze ostetriche e per i neonati con problemi. Inoltre, i punti nascita devono adottare politiche tali da favorire il rooming in e la promozione attiva dell'allattamento al seno.
- Reparti di pediatria: devono essere garantiti in tutti gli ospedali dotati di punti nascita, e devono svolgere principalmente attività di assistenza al parto, di cura nei confronti dei neonati nonché attività diurne ambulatoriali o di ricovero.

Nell'ambito dell'*assistenza di 3° livello – ospedaliera specialistica*:

- Diagnosi prenatale: deve garantire l'accesso ad esami, prelievi ed ogni altro strumento in grado di individuare eventuali anomalie, con particolare attenzione a rischi prevedibili a priori (i.e. età materna avanzata, genitore portatore di anomalie cromosomiche strutturali) e rischi resisi evidenti nel corso della gestazione (i.e. malformazioni, malattie infettive, anomalie cromosomiche, familiarità per patologie genetiche).
- Assistenza neonatologica: garantita attraverso l'istituzione di *Centri di terapia intensiva neonatale*, incaricati di effettuare il servizio di trasporto d'emergenza neonatale per le rispettive aree vaste, assistere i neonati in sede di qualsiasi peso ed età gestazionale e garantire il rientro alla sede di residenza della famiglia il prima possibile, compatibilmente con le condizioni di salute del neonato.
- Cura del bambino con patologie complesse, definite tali se, per rarità o per necessità organizzative e tecnologiche, richiedono l'intervento in alcuni momenti cruciali di centri ad alta specializzazione. Tali centri devono essere in grado di garantire un servizio di consulenza qualificata e di informazione a distanza sui singoli casi; lo svolgimento di programmi di ricerca e formazione; la collaborazione con le associazioni di volontariato specifiche; lo svolgimento del programma terapeutico in relazione e in accordo con i servizi e con il personale che ha in carico il bambino nell'area di residenza, eventualmente anche mediante consulenze decentrate.

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 29 NOVEMBRE 2004, N. 3235 "APPROVAZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO MATERNO-INFANTILE E DELL'ETÀ EVOLUTIVA. APPROVAZIONE DEFINITIVA"
- L.R. 22 LUGLIO 1978, N. 81 "ISTITUZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI"
- L.R. 19 DICEMBRE 1996, N. 49 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ E CONTROLLO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA"
- D.G.R. 11 MARZO 2010, N. 465 "APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2010-2012"

5. Diritto all'istruzione

Al fine di rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica e favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico degli alunni frequentanti scuole di ogni ordine e grado, la Regione è intervenuta per rimuovere gli ostacoli economici e sociali che, di fatto, limitano l'esercizio di tale diritto, prevedendo i seguenti interventi:

- Contributi in favore delle istituzioni scolastiche per la fornitura di libri di testo in comodato gratuito ad alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della

scuola secondaria di secondo grado. La misura del contributo assegnato per l'a.s. 2011/2012 è pari a:

- € 175,00 per alunno nella prima classe della scuola secondaria di primo grado;
 - € 100,00 per alunno nella seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado;
 - € 200,00 per alunno nella prima classe della scuola secondaria di secondo grado;
 - € 125,00 per alunno nella seconda classe della scuola secondaria di secondo grado.
- Contributi per spese di trasporto scolastico e acquisto di libri di testo in favore delle famiglie di alunni iscritti alla scuola secondaria superiore, con ISEE non superiore ad € 41.312,88 (anno 2012):
 - misura del contributo per studenti del primo e secondo anno: varia tra € 150,00 ed € 400,00 a studente, calcolati sulla base della distanza tra residenza dello studente ed istituto scolastico frequentato e adesione dell'istituto al servizio di comodato gratuito dei libri;
 - misura del contributo per studenti dal terzo al quinto anno: varia tra € 350,00 ed € 400,00.
 - Contributi per spese di iscrizione e frequenza di scuole non statali in favore delle famiglie di alunni iscritti a scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con ISEE non superiore ad € 60.212,40 (anno 2012).
 - Assegni di studio: erogati a studenti nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno 24 mesi² nel territorio regionale, concessi ai richiedenti che fruiscano di un reddito non superiore ad € 30.587,89 (anno 2012). La misura massima dell'assegno è ridotta:
 - al 75% per richiedenti con reddito compreso nella fascia tra € 30.587,90 ed € 45.881,84;
 - al 50% per richiedenti con reddito compreso nella fascia tra € 45.881,85 ed € 61.175,78;
 - la riduzione per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito è rideterminata in € 5.588,00.
 - Interventi di promozione, valorizzazione ed insegnamento della lingua friulana nelle scuole della Regione, attraverso l'erogazione di contributi agli enti riconosciuti per le suddette attività e l'elaborazione di un apposito *Piano applicativo di sistema dell'insegnamento della lingua friulana* che ne definisce le linee di indirizzo, i traguardi formativi e la programmazione didattica. Per la realizzazione dell'iniziativa, la Regione ha stanziato risorse pari ad € 250.000,00 (anno 2012).
 - Servizi di mensa o altri interventi sostitutivi.

² Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Fornitura di materiali e attrezzature didattiche per le attività scolastiche di integrazione e sostegno a studenti minorati psico-fisici e sensoriali.
- Servizi residenziali, erogati sotto forma di contributi per il pagamento totale o parziale di posti in residenze, convitti o semiconvitti.
- Assicurazioni da infortunio, contro eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e integrative di trasporto.

Inoltre, la Regione ha elaborato e approvato il *Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2011/2012*, che ha previsto la realizzazione delle seguenti linee di azione:

- A. Dimensione per lo sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza, disciplinari e trasversali, con attenzione alle scuole di montagna e alle scuole a tempo pieno, alla storia del Friuli Venezia Giulia e ai linguaggi: dotazione finanziaria pari ad € 2.300.000,00.
- B. Dimensione plurilingue - insegnamento delle lingue straniere comunitarie: dotazione finanziaria pari ad € 500.000,00.
- C. Dimensione plurilingue - insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche Storiche: dotazione finanziaria pari ad € 500.000,00.
- D. Dimensione dell'Orientamento/Dispersione riservato ai progetti di rete: dotazione finanziaria pari ad € 200.000,00.
- E. Dimensione interculturale per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri ai sensi del *"Programma immigrazione 2011"*: dotazione finanziaria pari ad € 1.113.761,53.
- F. Dimensione della cittadinanza attiva e dei progetti speciali di particolare rilevanza, nonché di progetti originali delle istituzioni scolastiche e di enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro operanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche: dotazione finanziaria pari ad € 327.000,00.

Normativa di riferimento:

- L.R. 26 MAGGIO 1980, N. 10 "NORME REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO"
- L.R. 2 APRILE 1991, N. 14 "NORME INTEGRATIVE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO"
- D.P.R. 24 GENNAIO 2012, N. 026/PRES. "L.R. N. 14/1991. REVISIONE DEL LIMITE DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE E RIDUZIONE PER I FAMILIARI A CARICO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DEGLI ALUNNI ISCRITTI A SCUOLE DELL'OBBLIGO E SECONDARIE NON STATALI"
- D.P.REG. 27 APRILE 2011, N. 092/PRES. "L.R. N. 1/2004, ART. 5, COMMI 1 E 2. REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI A SOSTENERE IL SERVIZIO DI FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO GRATUITO, IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 5, COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2004, N. 1 (LEGGE FINANZIARIA 2004).
- D.P.R. 23 AGOSTO 2011, N. 0204/PRES. "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE)"
- D.G.R. 29 APRILE 2011, N. 755 "PIANO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – A. S. 2011/2012"

6. Child rights governance

In materia di *child rights governance* la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito la funzione di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età. Tale funzione viene esercitata per il tramite della *Struttura stabile per l'esercizio della funzione di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza*, un Ufficio appositamente istituito presso la Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione dell'amministrazione regionale.

Alla Struttura del Garante sono assegnate le seguenti funzioni attuate, ove possibile, in accordo con le famiglie dei minori:

- vigilanza sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e attuazione delle disposizioni normative in vigore;
- diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promozione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, di iniziative per la tutela dei diritti dei minori;
- espressione, anche su richiesta degli organi regionali, di pareri su proposte di atti normativi;
- raccolta di segnalazioni, provenienti anche da persone di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori;
- collaborazione con gli organi regionali e nazionali e con altri soggetti istituzionali per la raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia e adolescenza;
- vigilanza, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione televisiva, sulle comunicazioni a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica, in ordine al rispetto dei diritti dei minori.

Inoltre, la Struttura del Garante è tenuta a trasmettere al Consiglio regionale una relazione annuale che illustri le attività svolte.

Per l'espletamento delle sue funzioni, alla Struttura del Garante sono assegnate risorse pari ad € 100.000,00 (esercizio finanziario 2012).

Normativa di riferimento:

- L.R. 24 MAGGIO 2010, N. 7 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 20/2005 (SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE N. 11/2006 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ), DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 15/1984 (CONTRIBUTI PER AGEVOLARE IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI) E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E PER L'ACCESSO A INTERVENTI AGEVOLATIVI.

7. Interventi a sostegno della condizione giovanile

In materia di politiche giovanili, la Regione Friuli Venezia Giulia ha recentemente aggiornato la propria produzione legislativa approvando la *Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità*, che introduce i seguenti interventi in favore di giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale:

- Azioni di politica attiva:
 - Autonomia abitativa: realizzazione di progetti di coabitazione; riserva del 5% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare ai giovani di età inferiore ai 35 anni; riduzione del 30% dell'ISEE richiesto ai giovani per l'accesso all'edilizia agevolata.
 - Formazione, ricerca e innovazione: individuazione di strumenti di raccordo tra formazione e mondo del lavoro; sostegno ai costi di registrazione di nuovi brevetti; promozione dello studio delle lingue straniere.
 - Politiche del lavoro: realizzazione di misure dirette alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.
 - Sostegno alla formazione di giovani talenti e al loro rientro in Regione: erogazione di finanziamenti a copertura del 50% della spesa prevista per progetti di durata triennale destinati al rientro in Regione di giovani talenti; erogazione di borse di studio triennali per percorsi di alta formazione all'estero, non esistenti in Regione e mirati al rientro nel mercato del lavoro regionale.
 - Mobilità internazionale: sostegno alla mobilità giovanile europea ed internazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei dedicati.
 - Internazionalizzazione delle professioni: concessione di contributi per esperienze professionali all'estero, di durata non superiore ai due anni, realizzate attraverso tirocini, stage e periodi di formazione.
 - Imprenditoria: concessione di contributi in conto capitale a parziale copertura dei costi per investimenti, spese di costituzione e primo impianto, fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile per un importo compreso tra € 2.500,00 ed € 20.000,00. Per società con almeno tre soci il contributo varia tra € 5.000,00 ed € 40.000,00.
 - Promozione sociale e sanitaria: contrasto al disagio giovanile e a fenomeni di bullismo e devianza, promozione della cultura della legalità, educazione a stili di vita sani, educazione sessuale, promozione della pratica sportiva.
 - Cultura: concessione di contributi per iniziative di promozione culturale ad associazioni giovanili e, limitatamente alle iniziative destinate a giovani di età compresa tra 14 e 19 anni, alle istituzioni scolastiche.
- Concessione di contributi regionali per progetti in favore dei giovani:
 - beneficiari:
 - i. persone fisiche di età compresa tra i 14 ed i 29 anni e residenti nel territorio regionale;

- ii. associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato senza fine di lucro o aggregazioni giovanili che abbiano la propria sede o svolgano abitualmente la propria attività nella Regione, composte prevalentemente da persone residenti o presenti nel territorio regionale per ragioni di studio o di lavoro da almeno un anno e di età compresa tra i 14 ed i 29 anni.
 - finalità: promuovere l'autonoma capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani ad iniziative associative di valore sociale e culturale.
 - progetti ammessi a contributo: progetti realizzati nel territorio regionale, di durata non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 36 mesi e che non abbiano ottenuto contributi previsti da altre leggi regionali per lo stesso progetto o parte di esso.
 - misura del contributo: fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non superiore ad € 20.000,00 per progetto.
- Concessione di contributi regionali per il sostegno ai centri di aggregazione giovanile:
 - definizione: spazi, ivi compresi gli oratori e i ricreatori, dove vengono svolte attività di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e culturale rivolte ai giovani, gestite in forma pubblica, privata o autogestita da organizzazioni giovanili a prevalente partecipazione attiva dei giovani.
 - caratteristiche: attività realizzate senza fini di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione.
 - tipologia di intervento: concessione di contributi annuali o pluriennali, non superiori a 20 anni, erogabili anche in via anticipata a Province, Comuni in forma singola o associata, parrocchie, enti pubblici e privati senza scopo di lucro per l'acquisto e per la realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia, comprensivi dell'acquisto di attrezzature e arredi degli immobili adibiti a centri di aggregazione giovanile.
 - stanziamento regionale complessivo: pari ad € 5.187.409,83 (annualità 2012).
- *Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani*: dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, il Fondo è destinato all'attivazione di garanzie in favore dei giovani e finalizzato a favorirne le opportunità di studio, formazione, inserimento sociale e lavorativo. La dotazione del Fondo per l'annualità 2012 è pari ad € 500.000,00.
- *Fondo regionale per i giovani*: istituito al fine di attuare gli interventi previsti dalle disposizioni regionali in materia. La dotazione del Fondo per l'annualità 2012 è pari ad € 310.000,00 per le spese di parte corrente e ad € 100.000,00 per le spese di investimento.
- *Carta giovani*: adottata con l'obiettivo di consentire l'accesso in forma agevolata a iniziative, attività e servizi, con particolare riguardo a quelli sostenuti dalla Regione per i giovani nella fascia di età compresa tra i 14 ed i 35 anni.
- *Informagiovani*: centri informativi plurisettoriali istituiti con l'obiettivo di fornire ai giovani informazioni gratuite e aggiornate su temi di loro interesse.
- *Portale regionale giovani*: costituisce il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, è diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani ed è inserito nella home page del sito internet istituzionale della Regione.

Inoltre, in materia di programmazione e partecipazione, la Regione ha introdotto i seguenti parametri:

- *Piano regionale giovani*: approvato dalla Giunta regionale, ha durata triennale e individua le linee strategiche di indirizzo, gli ambiti di competenza dei soggetti attuatori e le azioni in favore dei giovani.
- *Consulta regionale dei giovani*: istituita quale organo di rappresentanza dei giovani della Regione, ha l'obiettivo di favorire il raccordo tra mondo giovanile ed istituzioni regionali.
- *Assemblea provinciale dei giovani*: promossa da ogni Provincia almeno una volta ogni tre anni, rappresenta un'occasione di incontro, confronto e dibattito su questioni che interessano i giovani del territorio.
- *Conferenza regionale dei giovani*: convocata dalla Regione ogni tre anni, ha il compito di accogliere e discutere le istanze provenienti dalle Assemblee provinciali.
- *Registro regionale delle associazioni giovanili*, al quale sono iscritte le associazioni che hanno sede e svolgono la propria attività nel territorio regionale. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere contributi, finanziamenti ed ogni altro incentivo previsto dalle disposizioni regionali in materia.

Si noti come la Regione, con l'approvazione della recente legge in materia di politiche giovanili che, accanto alle numerose iniziative a sostegno dei giovani, ha previsto la costituzione di un apposito Fondo di garanzia in loro favore, abbia inteso dotarsi di uno strumento unitario in materia, distinguendosi da altre realtà regionali prive di una legislazione altrettanto incisiva.

Normativa di riferimento:

- L.R. 22 MARZO 2012, N. 5 “LEGGE PER L'AUTONOMIA DEI GIOVANI E SUL FONDO DI GARANZIA PER LE LORO OPPORTUNITÀ”
- L.R. 23 MAGGIO 2007, N. 12 “PROMOZIONE DELLA RAPPRESENTANZA GIOVANILE, COORDINAMENTO E SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI”
- D.P.R. 26 FEBBRAIO 2009, N. 052/PRES. “REGOLAMENTO CONCERNENTE REQUISITI, CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2007, N. 12 (PROMOZIONE DELLA RAPPRESENTANZA GIOVANILE, COORDINAMENTO E SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI)”

8. Edilizia residenziale pubblica

In materia di assegnazione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Regione Friuli Venezia Giulia ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Requisiti per l'accesso:
 - cittadinanza italiana o europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso se in regola con la normativa vigente in materia di immigrazione;
 - residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Sono parificati ai residenti nel Comune di nascita coloro che sono nati in Regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in Regione;
 - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio ubicato nel territorio nazionale e adeguato a soddisfare le esigenze del nucleo familiare³;
 - reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 25.729,75 (anno 2011).
- Formazione delle graduatorie di assegnazione, sulla base di criteri di priorità riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo, che viene valutato tale in presenza delle seguenti condizioni: reddito complessivo del nucleo familiare; situazioni di coabitazione o sovraffollamento; condizioni dell'alloggio occupato; periodo di permanenza nelle graduatorie precedenti; distanza dell'alloggio occupato dal comune sede di lavoro; periodo di residenza in Regione; incidenza del canone di locazione sul reddito.
- Categorie di soggetti in condizione di debolezza sociale o economica, ai quali la Regione riconosce priorità di accesso: anziani, persone singole o nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto 65 anni; giovani coppie, con o senza prole, i cui componenti non superino entrambi i 35 anni; soggetto singolo con minori a carico; disabili; famiglie in stato di bisogno; famiglie monoreddito; famiglie numerose; famiglie con anziani o disabili a carico; soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali; emigrati.
- Occupazione dell'alloggio: deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna, salvo proroga concessa a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, a pena di decadenza dall'assegnazione.
- Revoca dell'assegnazione, dichiarata nei casi in cui l'assegnatario:
 - abbia perduto i requisiti richiesti;
 - non abbia comunicato i dati relativi alla propria situazione economica o abbia fornito dati non corrispondenti al vero;
 - abbia violato le norme di legge e di regolamento che disciplinano i doveri dell'inquilino ovvero abbia usato l'alloggio in modo difforme dalla sua destinazione o lo abbia danneggiato gravemente;
 - abbia sublocato o ceduto in tutto o in parte l'alloggio a terzi;
 - non abbia mantenuto la stabile occupazione dell'alloggio per un periodo superiore a 6 mesi;
 - essendo assegnatario di un alloggio avente un numero di vani, esclusi la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno, abbia rifiutato un cambio con altro alloggio.

³ Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno.

- Annullamento dell'assegnazione, disposto in caso di:
 - assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
 - assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

Inoltre, nell'ambito della programmazione degli interventi di assistenza abitativa, la Regione ha previsto quanto segue:

- Concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano ai soggetti privati mutui fondiari per l'acquisizione in proprietà della prima casa:
 - requisiti per l'accesso:
 - i. avere la cittadinanza italiana o europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso se in regola con la normativa vigente in materia di immigrazione;
 - ii. essere residenti da almeno 24 mesi nel territorio regionale⁴;
 - iii. non essere proprietari di altra abitazione ubicata sul territorio nazionale.
 - interventi finanziati: acquisto, costruzione, completamento e recupero di immobili ad uso residenziale, limitatamente alla prima casa, ubicati nel territorio regionale.
 - tipologia e misura del contributo: garanzia fideiussoria concessa relativamente alla parte di mutuo eccedente l'80% del valore dei beni oggetto degli interventi, fino ad un importo massimo pari ad € 42.500,00.
- Concessione di contributi regionali a sollievo degli interessi di mora, maturati e non pagati a causa di difficoltà finanziarie dovute alla fruizione di ammortizzatori sociali da parte dei titolari di contratti di mutuo per la casa di abitazione:
 - requisiti per l'accesso:
 - i. avere la cittadinanza italiana o europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso se in regola con la normativa vigente in materia di immigrazione;
 - ii. essere residenti ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale di cui uno in Regione⁵;
 - iii. essere proprietari e residenti nell'alloggio oggetto del mutuo;
 - iv. non essere proprietari di altro alloggio ubicato sul territorio nazionale;
 - v. essere intestatari o cointestatari del mutuo;
 - vi. essere fruitori di ammortizzatori sociali.
 - tipologia e misura del contributo: contributo in conto capitale, pari agli interessi di mora maturati e non pagati ed erogato in unica soluzione alla banca mutuante in nome e per conto del soggetto beneficiario del contributo.

⁴ Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

⁵ Cfr. nota 4.

- Concessione di contributi regionali per il pagamento dei canoni di locazione in favore di locatari meno abbienti:
 - requisiti per l'accesso:
 - i. avere la cittadinanza italiana o europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso se in regola con la normativa vigente in materia di immigrazione;
 - ii. essere residenti ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale di cui uno in Regione⁶;
 - iii. essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo ubicato sul territorio regionale, con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata;
 - iv. non essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari;
 - v. aver stipulato, successivamente all'emanazione del bando comunale, un contratto di locazione debitamente registrato, di durata almeno quadriennale.
 - misura del contributo:
 - i. per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 11.150,00: l'incidenza del canone di locazione annuo va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve essere superiore ad € 3.100,00 annui;
 - ii. per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 16.420,00: l'incidenza del canone di locazione annuo va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve essere superiore ad € 2.325,00 annui.
- *Programma sperimentale di edilizia residenziale "20.000 abitazioni in affitto"*: finalizzato ad incrementare l'offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, in modo da rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili, attraverso l'erogazione di contributi ai Comuni soggetti attuatori degli interventi.

Normativa di riferimento:

- L.R. 7 MARZO 2003, N. 6 "RIORDINO DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"
- D.P.REG. 13 APRILE 2004, N. 0119/PRES. "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2003 CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA. APPROVAZIONE"
- D.G.R. 3 FEBBRAIO 2011, N. 152 "L.R. N. 6/2003, ART. 12, COMMA 1-TER; AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2011, DEL LIMITE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA"
- D.P.REG. 12 OTTOBRE 2010, N. 0218/PRES. "L.R. N. 6/2003: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.R. N. 6/2003 (RIORDINO DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE GARANZIE INTEGRATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. N. 4/2001 (LEGGE FINANZIARIA 2001)"

⁶ Cfr. nota 5.

- D.P.REG. 1 LUGLIO 2010, N. 0150/PRES. “L.R. N. 6/2003. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL’ARTICOLO 10, COMMA 1-BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2003, N. 6 (RIORDINO DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA), CONCERNENTE IL SOSTEGNO AI PRIVATI FRUENTI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DI MORA DEI MUTUI STIPULATI PER LA CASA DI ABITAZIONE”
- D.P.REG. 27 MAGGIO 2005, N. 0149/PRES. “LEGGE REGIONALE N. 6/2003 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2003 CONCERNENTE GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI. APPROVAZIONE”
- D.P.REG. 20 MARZO 2003, N. 076/PRES. “REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO “20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO”. APPROVAZIONE”

9. Edilizia residenziale per minori

In materia di strutture residenziali e semiresidenziali finalizzate all’accoglienza di minori, la Regione Friuli Venezia Giulia ha legiferato istituendo un *Fondo agevolativo regionale*, finalizzato a sostenere la realizzazione e la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, giovani e madri con bambini, secondo le seguenti modalità:

- Destinatari dei contributi: enti pubblici ed enti privati senza finalità di lucro dotati di personalità giuridica.
- Tipologie di interventi finanziati: acquisto di immobili, arredi e attrezzature, realizzazione di interventi di nuova costruzione e di adeguamento, straordinaria manutenzione e ristrutturazione di strutture destinate o da destinare a servizi socioeducativi e socioassistenziali.
- Tipologie di contributi: contributi in conto capitale, contributi annui costanti, contributi in conto interessi.
- Misura del contributo:
 - per i contributi in conto capitale: non superiore all’80% della spesa ritenuta ammissibile;
 - per i contributi annui costanti: di durata ventennale, non superiore all’8% annuo della spesa ritenuta ammissibile;
 - per i contributi in conto interessi: non superiore all’ammontare degli interessi stessi, in relazione ad un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria.
- Dotazione del Fondo: pari ad € 23.300.000,00 in conto capitale e ad € 470.000,00 annui per 19 anni in conto interessi (annualità 2011).

Si segnala che la dotazione complessiva del Fondo agevolativo regionale ricomprende anche gli interventi relativi a strutture destinate o da destinare a servizi sociosanitari per disabili ed anziani.

Inoltre, nell'ambito dei servizi sperimentali rivolti ai minori, la Regione ha istituito i c.d. *Centri di vacanza per minori*, strutture o aree appositamente attrezzate, attivate annualmente e per un periodo limitato nel corso dell'anno, che offrono attività volte ad organizzare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi in esperienze di vita comunitaria, con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale. I centri di vacanza possono essere:

- *diurni*: rivolti a minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, sono attivati nel periodo estivo o in altri periodi di sospensione dell'attività scolastica e comportano lo svolgimento di attività educative e ricreative, strutturate in modo da impegnare i minori per tutta la giornata o parte di essa.
- *con pernottamento*: rivolti a minori di età compresa tra i 6 ed i 17 anni.

Normativa di riferimento:

- L.R. 31 MARZO 2006, N. 6 "SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE"
- D.P.R. 1 OTTOBRE 2009, N. 0271/PRES. "REGOLAMENTO DI DEFINIZIONE DEI CRITERI, DELLE PROCEDURE E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL FONDO AGEVOLATIVO REGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006, N. 6 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE)"
- D.P.R. 22 MAGGIO 2001, N. 0190/PRES. "REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13"

10. Edilizia scolastica

Nell'ambito della programmazione degli interventi di edilizia scolastica, la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito quanto segue:

- Tipologie di interventi finanziati: nuova costruzione, recupero, ampliamento, messa in sicurezza, eliminazione delle barriere architettoniche e adeguamento a norma in materia di agibilità, sicurezza ed igiene del patrimonio di edilizia scolastica.
- *Piano generale triennale*: costituisce il principale strumento di programmazione in materia, con cui la Regione determina le linee di indirizzo sulla base degli obiettivi assunti come prioritari. Il *Piano di attuazione* ne costituisce la declinazione annuale.

Per il triennio 2007/2009, le risorse statali destinate alla Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione dei suddetti interventi sono state pari ad € 4.585.887,00, e la quota di compartecipazione regionale è stata pari ad € 4.606.662,00.

Inoltre, nel più specifico ambito delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia, la Regione ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

Per gli **asili nido**:

- Requisiti per l'accesso: garantito a tutti i bambini e le bambine fino ai 3 anni di età, ivi compresi i bambini disabili, stranieri o apolidi senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale.
- Tipologie di strutture:
 - *nido d'infanzia*: servizio educativo e sociale rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra 3 mesi e 3 anni, che offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini. Il nido garantisce servizio di mensa, riposo e permanenza per almeno 5 ore al giorno e per almeno 5 giorni a settimana. La capacità ricettiva è di minimo 6 bambini e massimo 60.
 - *micro nido aziendale*: servizio educativo e sociale rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra 3 mesi e 3 anni, che si distingue dal nido d'infanzia per l'ubicazione in una struttura interna al luogo di lavoro dei genitori o nelle immediate vicinanze e per la minore capacità ricettiva, pari ad un massimo di 14 bambini.
 - *centro per bambini e genitori*: servizio educativo e ludico rivolto a bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, accompagnati da genitori, familiari o altre figure adulte di riferimento, che promuove occasioni di gioco e socialità per i bambini e per gli adulti accompagnatori, nei confronti dei quali si propone quale stimolo e supporto alla funzione genitoriale ed educativa. La capacità ricettiva è di 25 bambini.
 - *spazio gioco*: servizio educativo e ludico rivolto a bambini tra i 18 ed i 36 mesi che promuove occasioni ludiche, relazionali e di socialità tra i bambini. La capacità ricettiva è di 25 bambini.
 - *servizio educativi domiciliari*: realizzato presso il domicilio del personale educativo domiciliare o presso altra abitazione messa a disposizione del personale, promuove l'educazione e garantisce la cura dei bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi. In presenza di una sola unità di personale, la capacità ricettiva è di 5 bambini; nel caso in cui vengano accolti uno o più bambini di età compresa tra i 3 ed i 9 mesi, la ricettività massima è di 3 bambini.
 - *servizio di babysitter locale*: servizio promosso da Comuni, singoli o associati, mediante l'istituzione di un apposito elenco di persone fisiche in possesso di adeguata formazione che si rendano disponibili alla cura di bambini presso il domicilio della famiglia richiedente. Tale servizio è finalizzato all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
 - *servizi ricreativi*: finalizzati alla custodia oraria non programmata di bambini di età compresa tra i 18 ed i 36 mesi, in orario diurno e per un tempo massimo di 3 ore giornalieri.
- *Carta dei servizi*: adottata da ogni ente gestore, costituisce uno strumento di informazione e trasparenza per l'utenza e deve esplicitare la capacità ricettiva del servizio, i criteri e le modalità di ammissione e di frequenza, il calendario, l'orario di apertura e le fasce orarie di utilizzo, il progetto educativo, la quantificazione e le modalità di corresponsione delle rette

ed eventuali costi aggiuntivi a carico dell'utenza, nonché le modalità adottate per informare e garantire la partecipazione delle famiglie.

- Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti accreditati, sia pubblici che privati:
 - beneficiari: nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa in Regione da almeno un anno continuativo e il cui ISEE non sia superiore ad € 35.000,00 (anno 2011).
 - misura del contributo, differenziata a seconda dell'ISEE del nucleo familiare:
 - i. ISEE fino ad € 20.000,00: il beneficio viene determinato nella misura compresa tra il 40% ed il 60% delle rette di frequenza sostenute;
 - ii. ISEE compreso tra € 20.000,01 ed € 35.000,00: il beneficio viene determinato nella misura compresa tra il 30% ed il 40% delle rette di frequenza sostenute;
 - iii. l'importo massimo del contributo regionale per ciascun anno scolastico non può comunque essere superiore ad € 1.800,00 e non può comunque superare l'importo totale delle spese sostenute.
 - dotazione del Fondo: pari ad € 3.200.000,00 (annualità 2012).

Per le scuole materne:

- Concessione di contributi regionali a Comuni, Consorzi, enti, associazioni, istituzioni e cooperative per la nuova costruzione, il recupero e l'ampliamento di edifici da destinare a scuole materne:
 - tipologia del contributo: contributo ventennale a sollievo degli oneri relativi a mutui che gli enti stipulano per la realizzazione dei suddetti interventi;
 - stanziamento regionale complessivo: pari ad € 5.506.735,94 (annualità 2012).
- Concessione di contributi regionali a Comuni, Consorzi, enti, associazioni, istituzioni e cooperative per il funzionamento delle scuole materne non statali:
 - tipologie di interventi finanziati: spese generali di funzionamento; spese per l'ammissione gratuita o semigratuita degli alunni in disagiate condizioni economiche; spese per facilitare l'inserimento ed il sostegno di bambini disabili; spese di aggiornamento del personale educativo; spese per opere urgenti di manutenzione e di riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature.
 - stanziamento regionale complessivo: pari ad € 2.750.000,00 (annualità 2012).

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 19 OTTOBRE 2007, N. 2491 "PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2007-2009 E PIANO ANNUALE 2007"
- L.R. 18 AGOSTO 2005, N. 20 "SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA"
- D.P.R. 4 OTTOBRE 2011, N. 0230/PRES. "REGOLAMENTO RECANTE REQUISITI E MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LA VIGILANZA, NONCHÉ MODALITÀ PER L'AVVIO E L'ACCREDITAMENTO, DEI NIDI D'INFANZIA, DEI SERVIZI INTEGRATIVI E DEI SERVIZI SPERIMENTALI E RICREATIVI, E LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 2, LETTERE A), C) E

- D), DELLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2005, N. 20 (SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA)”
- D.P.R. 12 AGOSTO 2004, N. 0263/PRES. “REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DEGLI ASILI NIDO ESISTENTI ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE DI NIDI E MICRO-NIDI AZIENDALI. APPROVAZIONE”
 - D.P.R. 30 NOVEMBRE 2011, N. 0284/PRES. “REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DIRETTO ALL'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE DI CUI ALL'ARTICOLO 15, COMMI 2 E 2-BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2005, N. 20 (SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA)”
 - L.R. 12 GIUGNO 1984, N. 15 “CONTRIBUTI PER AGEVOLARE IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI”
 - D.P.R. 13 LUGLIO 2005, N. 0230/PRES. “REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE, RECUPERO O AMPLIAMENTO DI EDIFICI DA DESTINARE A SCUOLE MATERNE PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2005, N. 1, ARTICOLO 4, COMMI 95, 96 E 97 – APPROVAZIONE”

11. Dignità e cittadinanza sociale

Cfr. paragrafo 12, “Interventi e servizi sociali alla persona”.

12. Interventi e servizi sociali alla persona

In materia di realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali volti a garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale nonché a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio dovute a limitazioni personali e sociali, condizioni di non autosufficienza o difficoltà economiche, la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto le seguenti misure di sostegno:

- Contributi per situazioni di grave difficoltà occupazionale a favore di imprese e cooperative:
 - beneficiari: soggetti in condizione di svantaggio occupazionale quali disoccupati, donne ed invalidi.
 - tipologie di interventi:
 - a) assunzione con contratti a tempo indeterminato;
 - b) assunzione con contratti a tempo determinato;
 - c) creazione di nuove imprese;
 - d) trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato;
 - e) frequenza di corsi di riqualificazione.

- misura del contributo: per gli interventi di cui alla lettera a), tra € 2.500,00 ed € 7.500,00; per gli interventi di cui alla lettera b), tra € 2.000,00 ed € 4.500,00; per gli interventi di cui alla lettera c), non superiore ad € 35.000,00; per gli interventi di cui alla lettera d), tra € 1.500,00 ed € 5.500,00; per gli interventi di cui alla lettera e), non superiore ad € 4.000,00.
- Contributi in sostegno del reddito dei collaboratori a progetto residenti in Regione, che abbiano cessato almeno un rapporto lavorativo a progetto successivamente al 31 dicembre 2009 e che abbiano percepito un reddito lordo compreso tra € 5.000,00 ed € 20.000,00. La misura del contributo è pari al 30% del reddito da lavoro, comunque non superiore ad € 4.000,00.
- Contributi per il sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità:
 - destinatari: persone in condizione di grave disabilità, trattate a domicilio e che necessitino di un'assistenza integrata, continuativa e di elevatissima intensità.
 - requisiti per l'accesso: ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 60.000,00.
 - misura del contributo: varia tra € 9.000,00 ed € 13.800,00 annui.
 - stanziamento regionale complessivo: pari ad € 3.500.000,00 (annualità 2012).
- Contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida, destinati a disabili fisici residenti in Regione con ISEE riferito al nucleo familiare non superiore ad € 25.000,00. Lo stanziamento regionale complessivo per l'annualità 2012 è pari ad € 250.000,00.
- Contributi in favore di associazioni di volontariato e di promozione sociale operanti in Regione, che operino nei seguenti settori di intervento: progetti di ausilio e assistenza per i malati in ospedale e per i loro familiari; interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale; servizi di trasporto di persone anziane e disabili; integrazione sociale di soggetti in stato di difficoltà. La misura del contributo regionale, pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile, non può comunque essere superiore ad € 15.000,00.
- Contributi in favore di enti ed istituzioni appartenenti al settore del privato sociale operanti senza fini di lucro, di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale che operino nei seguenti settori di intervento: sostegno a minori e nuclei familiari; integrazione sociale delle persone disabili; prevenzione della povertà e contrasto a fenomeni di esclusione sociale; promozione del ruolo attivo delle persone anziane; sostegno a persone anziane non autosufficienti. La misura del contributo regionale, pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile, non può comunque essere superiore ad € 15.000,00.
- Contributi in favore di Comuni singoli ed enti gestori del Servizio sociale dei Comuni destinati a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai Comuni tenuti ad erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei Comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale. Lo stanziamento regionale complessivo per l'annualità 2012 è pari ad € 2.230.000,00.
- *Fondo di solidarietà regionale*: istituito con l'obiettivo di concorrere al contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale nel territorio regionale attraverso l'erogazione di contributi per il sostegno agli interventi attuati dai Comuni. La dotazione del Fondo per l'annualità 2012 è pari ad € 11.500.000,00.

- *Fondo per il diritto al lavoro dei disabili*: istituito al fine di concedere ai datori di lavoro privati forme di agevolazioni per le assunzioni di lavoratori disabili. Le risorse destinate al Fondo per l'annualità 2012 sono pari ad € 847.888,20.
- *Fondo per l'autonomia possibile*: rivolto a persone residenti in Regione che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possano provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. Il Fondo è finalizzato a finanziare prestazioni, servizi ed interventi prioritariamente diretti al sostegno della domiciliarità; la dotazione del Fondo per l'annualità 2012 è pari ad € 32.050.000,00.

A completamento del quadro descritto, la Regione ha introdotto i seguenti parametri:

- *Accesso al sistema integrato*: previa valutazione multidimensionale del bisogno ed elaborazione di un *Progetto assistenziale individualizzato*.
- *Carta dei diritti e dei servizi sociali*: adottata da tutti i soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali al fine di garantire trasparenza ed informazione all'utenza. Deve contenere le informazioni sulle prestazioni offerte, sui criteri di accesso, sulle modalità di erogazione e sulle tariffe praticate.
- *Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali*: ha durata triennale, è approvato dalla Giunta regionale e determina gli obiettivi da perseguire, le aree di intervento prioritarie, i livelli essenziali delle prestazioni sociali e la misura del finanziamento regionale.
- *Piano di Zona*: è lo strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali, ha validità triennale, viene aggiornato annualmente e costituisce il principale mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato.
- *Sistema informativo dei servizi sociali regionali*: istituito quale supporto alla funzione di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del sistema integrato, ha il compito di assicurare la disponibilità dei dati relativi all'analisi dei bisogni sociali, al corretto ed efficace utilizzo delle risorse e allo stato dei servizi.
- *Osservatorio delle politiche di protezione sociale*: istituito con funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione dell'attuazione delle politiche sociali, nonché di previsione dei fenomeni sociali.
- *Commissione regionale per le politiche sociali*: istituita con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato, al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, nonché nella definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo.

Normativa di riferimento:

- L.R. 31 MARZO 2006, N. 6 "SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE"
- L.R. 9 AGOSTO 2005, N. 18 "NORME REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE, LA TUTELA E LA QUALITÀ DEL LAVORO"
- D.P.R. 28 MAGGIO 2010, N. 0114/PRES. "L.R. N. 18/2005. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PREVISTI DAGLI ARTICOLI

- 29, 30, 31, 32, 33 E 48 DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2005, N. 18 (NORME REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE, LA TUTELA E LA QUALITÀ DEL LAVORO)”
- D.P.R. 22 FEBBRAIO 2010, N. 030/PRES. “L.R. N. 11/2009, ART. 22. REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI UN TRATTAMENTO DI SOSTEGNO AL REDDITO AI COLLABORATORI A PROGETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 2009, N. 11 (MISURE URGENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE, SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE, ACCELERAZIONE DI LAVORI PUBBLICI)”
 - D.P.R. 1 SETTEMBRE 2009, N. 0247/PRES. “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO FINALIZZATO AL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE IN SITUAZIONI DI BISOGNO ASSISTENZIALE A ELEVATISSIMA INTENSITÀ, DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMI 72-74, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17 (LEGGE FINANZIARIA 2009)”
 - D.P.R. 18 OTTOBRE 2005, N. 0360/PRES. “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A FAVORE DI DISABILI FISICI DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 3, COMMI 91, 92 E 93 DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2005, N. 1 (LEGGE FINANZIARIA 2005) PER L'ACQUISTO E L'ADATTAMENTO DI AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PERSONALE E PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA GUIDA, COME MODIFICATO DAL D.P.REG. N. 05/PRES. DEL 12.01.2007”
 - D.P.R. 26 APRILE 2011, N. 088/PRES. “L.R. N. 22/2010, ARTICOLO 9, COMMA 30. REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN MATERIA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 9, COMMA 30, DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 22 (LEGGE FINANZIARIA 2011)”
 - D.P.R. 26 APRILE 2011, N. 089/PRES. “L.R. N. 17/2008, ARTICOLO 15, COMMA 14-BIS. REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN MATERIA DI INTERVENTI DI RILEVANZA SOCIALE PREVISTI DALL'ARTICOLO 15, COMMA 14-BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17 (LEGGE FINANZIARIA 2009)”
 - D.P.R. 30 SETTEMBRE 2011, N. 0228/PRES. “REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2011 DEI CRITERI DI RIPARTO E DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA QUOTA DI CUI ALL'ARTICOLO 39, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006, N. 6 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE), DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI SOCIOASSISTENZIALI, SOCIOEDUCATIVE E SOCIO SANITARIE DEI COMUNI”
 - D.G.R. 8 MARZO 2012, N. 364 “DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2012 DELL'ENTITÀ DELLA QUOTA DESTINATA A FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE DISOMOGENEITÀ TERRITORIALI NELL'OFFERTA DEI SERVIZI. APPROVAZIONE PRELIMINARE”
 - D.P.R. 21 FEBBRAIO 2007, N. 035/PRES. “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006, N. 6. APPROVAZIONE”

13. Politiche regionali per minori e famiglie

La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto sociale e nucleo fondante della comunità e, al fine di valorizzare i suoi compiti di cura, educazione e tutela dei figli, ha legiferato introducendo le seguenti misure di sostegno:

- *Carta famiglia*: misura per promuovere e sostenere i nuclei familiari con almeno un figlio a carico, residenti in Regione da almeno 24 mesi⁷ e con reddito ISEE non superiore ad € 30.000,00 mediante agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe, l'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e la fruizione di servizi nonché di agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali. Le risorse regionali complessivamente stanziare per l'annualità 2012 sono pari ad € 5.000.000,00.
- *Bonus bebé*: assegni *una tantum* per nascite di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, erogati secondo le seguenti modalità:
 - requisiti per l'accesso:
 - i. reddito ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 30.000,00;
 - ii. essere residente o aver prestato attività lavorativa da almeno dieci anni⁸, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale, di cui almeno cinque anni nel territorio regionale.
 - misura del contributo:
 - i. pari ad € 600,00 quale importo base dell'assegno in caso di nascita di un primo figlio;
 - ii. pari ad € 810,00 quale valore maggiorato del 35% rispetto all'importo base, in caso di nascita di un figlio successivo al primo;
 - iii. pari ad € 750,00 per ogni figlio, quale valore maggiorato del 25% rispetto all'importo base dell'assegno, nel caso di nascita di figli gemelli.
- Contributi regionali per sostenere le gestanti in situazione di disagio socio-economico, assegnati previa segnalazione del disagio ed elaborazione di un *Piano di intervento individualizzato* da parte dei servizi competenti:
 - beneficiari: gestanti con reddito ISEE non superiore ad € 7.764,65.
 - durata del contributo: erogato per tutta la durata della gravidanza e per i primi 6 mesi di vita del bambino.
 - misura del contributo: importo massimo attribuibile pari ad € 3.000,00.
 - stanziamento regionale complessivo: pari ad € 500.000,00 (annualità 2012).
- Contributi regionali per sostenere attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare e sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità:
 - destinatari del contributo: consultori familiari pubblici e privati convenzionati; altri soggetti pubblici; soggetti privati senza fine di lucro. Tali soggetti devono avere la sede legale e operativa in Regione e non devono svolgere attività commerciale.

⁷ Si segnala come il requisito della residenza appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

⁸ Cfr. nota 7.

- beneficiari: persone o coppie che intendano costituire un nucleo familiare o l'abbiano costituito da meno di 5 anni; persone o coppie in attesa di figli o che intendano procedere ad adozione; genitori con figli minori.
- tipologie di interventi:
 - a) organizzazione e attuazione di attività formative, della durata minima di 12 ore, inerenti i diversi aspetti relativi alla vita di coppia e familiare, finalizzati al sostegno della funzione genitoriale;
 - b) organizzazione di servizi informativi, previa valutazione delle esigenze del territorio di riferimento, a sostegno della coppia e della famiglia.
- misura del contributo: non superiore all'80% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, fino ad un massimo di € 30.000,00 per le attività di cui alla tipologia a) e fino ad un massimo di € 20.000,00 per le attività di cui alla tipologia b).
- stanziamento regionale complessivo: pari ad € 500.000,00 (annualità 2009).
- Contributi regionali in favore dei figli minori di lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro, al fine di contenere il conseguente disagio economico:
 - beneficiari: figli legittimi, legittimati, naturali e adottivi di lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente al 1° gennaio 2007, residenti in Regione ed ancora minorenni alla data del 9 gennaio 2009;
 - misura del contributo: € 10.000,00 per un avente diritto, € 12.000,00 per due aventi diritto, € 15.000,00 per tre aventi diritto, € 18.000,00 per più di tre aventi diritto.
- Contributi regionali da destinare al sostegno del genitore affidatario nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori nei termini e alle condizioni stabilite dall'Autorità giudiziaria:
 - requisiti per l'accesso: essere residente nel territorio regionale; aver esperito infruttuosamente le procedure esecutive nei confronti del genitore obbligato; avere un ISEE non superiore ad € 20.260,00 (anno 2010).
 - misura del contributo: prestazione monetaria concessa per un periodo di un anno rinnovabile, di importo pari al 75% della somma stabilita dall'Autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio o dei figli minori e, comunque, fino ad importo massimo pari ad € 300,00 mensili per figlio minore.
- Contributi regionali per la realizzazione di progetti promossi dall'associazionismo familiare, finalizzati a valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie:
 - beneficiari dei contributi: associazioni iscritte al Registro dell'associazionismo familiare, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale.
 - requisiti per la presentazione dei progetti: rivolgersi ad un numero di famiglie non inferiore a sette; prevedere un cofinanziamento non inferiore al 10% del costo dell'iniziativa; essere realizzati all'interno della Regione Friuli-Venezia Giulia; avere una durata non superiore ai 12 mesi.
 - tipologie di interventi e misura del contributo:
 - i. favorire l'auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari educativi e di cura: stanziamento regionale pari ad € 1.358.700,00.
 - ii. promuovere la rete di scambio sociale tra famiglie, favorendo iniziative di mutuo aiuto e di gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi per fini solidaristici: stanziamento regionale pari ad € 582.300,00 (anno 2011).

- Consulta regionale della famiglia, istituita quale organismo di consultazione e confronto al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia.

Si noti come la Regione, con la previsione e l'aggiornamento delle numerose misure di sostegno in favore della famiglia e della genitorialità, abbia effettivamente realizzato efficaci politiche regionali in favore dei minori e dei loro nuclei familiari.

Normativa di riferimento:

- L.R. 7 LUGLIO 2006, N. 11 “INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ”
- D.P.R. 30 OTTOBRE 2007, N. 0347/PRES. “LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ). REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA CARTA FAMIGLIA PREVISTA DALL'ARTICOLO 10. APPROVAZIONE”
- D.P.R. 4 GIUGNO 2009, N. 149/PRES. “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI UNA TANTUM CORRELATI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI DI MINORI AVVENUTE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2007 DI CUI AL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 8-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ)”
- D.G.R. 22 DICEMBRE 2011, N. 2562 “DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI UNA TANTUM CORRELATI ALLE NASCITE E ALLE ADOZIONI PER IL PERIODO DAL 1.1.2012 FINO AL 31.12.2012 AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO EMANATO CON D.P.REG. 149/2009 COME MODIFICATO DAL D.P.REG. 46/2010”
- D.G.R. 24 NOVEMBRE 2011, N. 2286 “DIRETTIVE DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI SOSTEGNO ALLE GESTANTI IN DIFFICOLTÀ, COMPRESI GLI IMPORTI MASSIMI DEI BENEFICI EROGABILI E LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AGLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI. APPROVAZIONE DEFINITIVA”
- D.P.R. 16 OTTOBRE 2009, N. 0285/PRES. “REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 7-BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ), CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ DEL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA VITA DI COPPIA E FAMILIARE NONCHÉ SULLA VALORIZZAZIONE SOCIALE DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ”
- D. DIRETT. REG. 27 NOVEMBRE 2009, N. 5071/CULT “BANDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA VITA DI COPPIA E FAMILIARE, NONCHÉ SULLA VALORIZZAZIONE SOCIALE DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ”
- D.P.R. 1° LUGLIO 2009, N. 0172/PRES. “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI FIGLI MINORI DELLE VITTIME DI INFORTUNI SUL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMI 68 E 69, DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17 (LEGGE FINANZIARIA 2009).
- D.P.R. 2 NOVEMBRE 2009, N. 0306/PRES. “REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL SOSTEGNO DEL FIGLIO MINORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ)”
- D.G.R. 15 APRILE 2010, N. 678 “AGGIORNAMENTO ISTAT DELL'INDICATORE ISEE PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL SOSTEGNO AL FIGLIO MINORE AI SENSI DELL'ART. 9-

BIS DELLA L.R. N. 11/2006, (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ) EMANATO CON D.P.REG. N. 0306/PRES. DEL 2009”

- D.P.R. 10 AGOSTO 2011, N. 0198/PRES. “REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ) CONCERNENTE I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI FINANZIABILI NONCHÉ I CRITERI PER L'OTTENIMENTO E LE MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI”
- D.G.R. 14 OTTOBRE 2011, N. 1889 “AMBITI DI INTERVENTO PRIORITARI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL D.P.REG. 198/2011”

14. Educazione alla legalità

La Regione Friuli Venezia Giulia garantisce nel proprio territorio la realizzazione di politiche di sicurezza per i cittadini e, al fine di concorrere allo sviluppo della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni di criminalità, ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- *Volontari per la sicurezza*: figure appartenenti all'ambito del volontariato e dell'associazionismo promosse e sostenute finanziariamente dalla Regione al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile. I volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di polizia locale, hanno il compito di assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico-sportivi. Tali volontari, iscritti in un apposito elenco regionale una volta superati i prescritti corsi formativi organizzati dalla Regione, devono possedere i seguenti requisiti: età superiore ai 18 anni, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, non aver subito denunce o condanne per delitti non colposi, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e non essere aderenti a gruppi, movimenti e organizzazioni aventi carattere discriminatorio sul piano etnico, razziale o religioso.
Per l'annualità 2009, la Regione ha stanziato risorse pari ad € 400.000,00 per la fornitura di idonee dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa e ad € 180.000,00 per l'attività di formazione dei volontari.
- *Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata*: istituito al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, è un organo di supporto della Giunta regionale e si riunisce almeno due volte l'anno.
- *Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza*: approvato dalla Giunta regionale entro il 1° marzo di ogni anno, definisce le situazioni di criticità in ambito regionale, gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità nonché le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi. Per l'annualità 2009, le risorse regionali complessivamente stanziate per la realizzazione del programma sono state pari ad € 1.000.000,00.

Normativa di riferimento:

- L.R. 29 APRILE 2009, N. 9 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE”
- D.P.R. 12 GENNAIO 2010, N. 03/PRES. “REGOLAMENTO RECANTE NORME SUI “VOLONTARI PER LA SICUREZZA”, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5, COMMI 4 E 5, DELLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE)

15. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati

La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di promuovere ed attuare iniziative volte al superamento delle specifiche difficoltà connesse alla condizione di immigrato, ha istituito un apposito *Fondo per gli interventi in materia di immigrazione*, il cui utilizzo è subordinato alla predisposizione di un *Programma annuale* che, per l’annualità 2011, ha previsto la realizzazione di misure di sostegno articolate nei seguenti ambiti di intervento:

- **Istruzione e formazione:**
 - *Bando integrazione scolastica degli allievi stranieri:* realizzazione di progetti di educazione interculturale, apprendimento della lingua italiana e mediazione linguistica finalizzati ad offrire supporto agli allievi stranieri presenti sul territorio regionale.
 - *Progetti integrati scuola-territorio:* interventi di doposcuola, orientamento, supporto ai primi ingressi e coordinamento territoriale finalizzati a facilitare il dialogo e le relazioni tra scuola, famiglia e territorio nel settore dell’accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie.
 - *Moduli formativi di lingua italiana ed educazione civica:* progetti realizzati nell’ambito dell’educazione permanente degli adulti e finalizzati all’alfabetizzazione, apprendimento della lingua italiana e conoscenza della cultura e dell’educazione civica italiana.
- **Casa:**
 - *Bando casa:* gestione di strutture dedicate all’ospitalità temporanea ed erogazione di servizi informativi di orientamento rivolti ad immigrati privi di alloggio.
 - *Fondo di rotazione e garanzia:* finalizzato alla concessione di microprestiti non onerosi per il pagamento di spese derivanti da contratti di locazione, erogati in favore di stranieri residenti nel territorio regionale in stato di bisogno abitativo.
- **Socio sanitario:**
 - *Iniziative di mediazione linguistica in ambito socio sanitario,* finalizzate a supportare l’attività dei servizi socio sanitari rivolti ad un’utenza straniera.
- **Informazione:**
 - *Servizi territoriali e sociali:* interventi finalizzati al consolidamento delle iniziative realizzate negli ambiti *informativo* (i.e. sportelli di prima informazione), *socio-*

occupazionale (i.e. impiego attivo degli immigrati) ed *interculturale* (i.e. eventi di natura sportiva, culturale o ricreativa).

• **Protezione sociale:**

- *Programmi contro la tratta*: percorsi di tutela, prima accoglienza ed assistenza alle vittime, attraverso la predisposizione di alloggi protetti in cui prestare assistenza sanitaria, psicologica e legale, nonché attività formative e progetti educativi individualizzati, finalizzati all'integrazione sociale e lavorativa.
- *Richiedenti asilo e rifugiati*: prosecuzione di interventi regionali finalizzati ad armonizzare i sistemi nazionali attivati anche sul territorio regionale per la protezione e accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di forme di protezione sussidiaria e umanitaria.
- *Integrazione ospiti CARA*: intervento finalizzato all'integrazione degli immigrati nei territori limitrofi ai CARA, attraverso attività promosse dalla comunità locale, su base volontaria e a titolo gratuito.

• **Indagini, ricerche e sperimentazioni:**

- *Report statistico annuale e approfondimenti*: finalizzato ad illustrare la trasformazione ed i caratteri rilevanti del fenomeno migratorio nella Regione.
- *Lista facilitatori*: attività sperimentale volta alla predisposizione di una lista facilitatori da impiegare nelle azioni del Programma.
- *Fondi comunitari*: attività di analisi e ricerca finalizzata a sostenere la partecipazione regionale a programmi e progetti comunitari diretti a favorire l'integrazione degli immigrati.

La dotazione del Fondo per la realizzazione degli interventi previsti dal *Programma Immigrazione 2011* è stata pari ad € 3.483.761,53.

Le risorse regionali complessivamente stanziare per il finanziamento del Fondo nel bilancio di previsione 2012-2014 sono pari ad € 5.900.000,00.

Si noti come la Regione Friuli Venezia Giulia si distingue da altre realtà regionali per l'assenza, nella propria produzione legislativa, di un'apposita legge regionale a tutela degli stranieri immigrati, nonostante si sia dotata di validi strumenti di programmazione e finanziamento degli interventi in materia. In tal senso, si segnala che la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 "Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati" risulta abrogata dalla legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 "Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21" e non si rinvergono successive leggi regionali integrative o sostitutive della precedente.

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 29 APRILE 2011, N. 753 "L.R. N. 9/2008, ART. 9, COMMA 22 E COMMA 23. PROGRAMMA IMMIGRAZIONE 2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA"

16. Popolazioni nomadi e seminomadi

La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e tutela l'identità storica, etnica e culturale delle popolazioni rom e, al fine di garantire loro il diritto al nomadismo, alla stanzialità e alla fruizione di tutti i servizi atti ad assicurare loro autonomia culturale, sociale ed economica all'interno del territorio regionale, ha legiferato introducendo le seguenti misure di sostegno:

- *Tutela del diritto al nomadismo e alla stanzialità*, realizzata attraverso l'erogazione di contributi regionali a Comuni, Consorzi e Comunità montane o collinari e destinati all'acquisto di aree nonché alle spese di gestione relative a:
 - *campi di transito*: finalizzati all'accoglienza temporanea di gruppi di passaggio, per un periodo non superiore ai 3 mesi, devono essere dotati di allacciamento alla rete idrica potabile, alla rete elettrica, servizi igienici, contenitori per i rifiuti solidi urbani idonei all'asporto e cabina telefonica;
 - *terreno stanziale*: luogo di transizione tra la stanzialità ed il nomadismo, deve essere ubicato in modo tale da evitare qualsiasi forma di emarginazione, facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione alla vita sociale e deve essere dotato di servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica; illuminazione collegata alla rete pubblica; impianto per l'allacciamento dell'energia elettrica ad uso privato; spazi atti alla collocazione di prefabbricati e di strutture mobili e provvisorie da destinare ad usi abitativi; struttura-magazzino idonea all'attività lavorativa; contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in modo da facilitare l'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta.
- *Tutela del diritto ad una stabile abitazione*, realizzata attraverso misure ed interventi volti a favorire l'accesso alla casa, nonché ai benefici previsti dalla legislazione vigente nel settore dell'edilizia residenziale.
- *Tutela del diritto al lavoro*, realizzata attraverso la costituzione ed il sostegno di iniziative cooperative di solidarietà sociale, nonché attraverso l'erogazione di provvidenze contributive e creditizie per l'avviamento di attività agricole o zootecniche.
- *Tutela del diritto allo studio, all'apprendimento e alla formazione professionale*, realizzata attraverso programmi ed interventi a carattere individuale finalizzati ad agevolare l'inserimento scolastico di minori rom, nonché attraverso la predisposizione di corsi di preparazione professionale relativi a professioni e mestieri maggiormente praticati dal popolo rom.
- *Tutela, promozione e valorizzazione della cultura rom*, realizzata attraverso attività di studio e di ricerca, convegni, mostre, rassegne di materiale artistico, artigianale e spettacoli folcloristici.
- *Consulta regionale per la tutela della cultura rom*, istituita con l'obiettivo di promuovere azioni volte a realizzare gli obiettivi individuati dalle disposizioni regionali in materia.

Normativa di riferimento:

- L.R. 14 MARZO 1988, N. 11 "NORME A TUTELA DELLA CULTURA ROM NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA"